



Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Perugia

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. 78/2022

Oggi **16/01/2025** alle **ore 11:04** innanzi al giudice dell'Esecuzione dott. Sara Fioroni sono comparsi:

per il creditore procedente l'avv. Giacomo Pignata, oggi sostituito dall'avv. Alessandro Di Caprio;

per la debitrice eseguita l'avv. Paolo Pietro Esposito e l'avv. Alfonso D'Auria;

il professionista delegato avv. Sabrina Pacini.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.



L'avv. Di Caprio chiede disporsi la prosecuzione delle attività delegate, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Gli avv.ti Esposito e D'Auria chiedono un rinvio ad aprile per valutare un accordo transattivo con il precedente.

Il Giudice

preso atto di quanto sopra,

così provvede:

rilevato, come risulta dalla nota di aggiornamento depositata dalla debitrice eseguita in data 23.09.2024 e dal deposito del precedente del 15.01.2025, che nell'instaurato giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il giudice dell'opposizione, all'esito della celebrazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, ha rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;

rilevato altresì che, alla stregua dei principi sanciti dalla pronuncia della Suprema Corte, SSUU. n. 9479/2023, il G.E. *“fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito”*;

che nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, azionato dal creditore precedente nella presente procedura esecutiva, non è stata sospesa;

considerata la rilevanza meramente stragiudiziale delle eventuali trattative tra le parti, in assenza di istanza ex art. 624 *bis* c.p.c. o di rinuncia ex art. 629 c.p.c.;



ritenuto, quindi, che possa essere disposta la ripresa delle operazioni delegate;

P.Q.M.

dispone la prosecuzione delle operazioni delegate con ulteriori tentativi di vendita secondo le modalità e condizioni già in essere, con pubblicazione del prossimo avviso entro il 28.02.2025, al prezzo base d'asta di cui all'ultimo tentativo di vendita non tenutosi e, in caso di esito negativo, con ulteriori tentativi di vendita di frequenza quanto meno quadrimestrale e con i ribassi nella misura di 1/4, fino a quando il Delegato ritenga di trasmettere gli atti al G.E. per i provvedimenti ex art. 164 *bis* disp. att. c.p.c..

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il Giudice

dott. Sara Fioroni

